



COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 21-05-2015

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI): APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **09:25**, nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

GAMMONE TOMMASO	P	FRANCABANDIERA PASQUALE	A
DIGRISOLO MARIA LUCIA	P	MASTRANGELO ANTONIETTA	P
TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI	P	CATAPANO FRANCESCO	P
SINISI CARMELA MARIA ROSA	P	COVELLA ARTURO RAFFAELE	P
LETTINI ALESSANDRO ROCCO	P	IOVANNI MARIANNA	P
LIOY RITA ANNA	P	LEGGIERI VITO	P
ROSATI FRANCESCO	P	ZIFARONE NICOLA	P
CETRONE ROSA	P	PAPA FABIANA	P
ZULLINO MASSIMO	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la Presidenza avv. LIOY RITA ANNA in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l'adozione della presente delibera viene chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno di che all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-05-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. LAROCCA NICOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 14-05-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. LAROCCA NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all'adozione della presente sotto il profilo giuridico-amministrativo, così come previsto dall'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo passare al punto n. 6 all'ordine del giorno: "Regolamento della tassa rifiuti (TA.RI): Approvazione modifiche". Relaziona sempre il consigliere Catapano, prego.

Sull'argomento in oggetto relaziona il Presidente della 3^a Commissione consiliare dott. Francesco CATAPANO

Grazie, Presidente. Allora questa variazione riguarda l'articolo 16 e l'articolo 22 del regolamento TA.RI già approvato.

L'articolo 16, al comma 2, recita: "Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, in caso di attività lavorative, prestate all'estero, di degenze o ricoveri in case di cura, case di riposo o in comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari. Per un periodo superiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, per esempio con certificato da cui risulti il periodo in cui la persona è stata ricoverata". Prendendo spunto da questo comma 2, sono venuti fuori i commi 4 e 5, perché il comma 4 si riferisce agli studenti universitari e ai lavoratori fuori sede. Gli studenti e i lavoratori fuori sede che, pur residenti anagraficamente nel comune di Venosa, risultino essere stabilmente domiciliati in altri comuni, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, non vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa, questo è l'esempio calzante degli studenti universitari e dei lavoratori fuori sede. A tal fine è necessario documentare l'effettiva assenza dal nucleo familiare di Venosa, per esempio mediante contratto registrato di locazione, o ricevuta di pagamento della TA.RI in altro comune, o attestato di servizio per i contratti di lavoro.

Nei casi sopra indicati, per i quali occorre documentare una situazione differente rispetto a quella risultante all'Anagrafe del comune di Venosa, per procedere alla rideterminazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il contribuente deve presentare al Servizio Tributi la dichiarazione di variazione TA.RI, con allegata documentazione, entro il prossimo 30 giugno 2015 per l'anno 2015 e successivamente, per gli anni successivi, persistendo la condizione di assenza dal nucleo familiare di Venosa, la dichiarazione dovrà essere presentata annualmente entro sempre la stessa data. Quindi questa era la variazione riguardante la determinazione dei componenti del nucleo familiare ai fini TA.RI.

Per quanto riguarda l'articolo 22, "Riduzioni per le utenze domestiche", è stato aggiunto il comma 2; il comma 1 dice che: "Per le seguenti utenze domestiche, la tariffa viene ridotta uniformandola a quella prevista per l'unico occupante" e in effetti per le abitazioni tenute a

disposizione da residenti nel comune di Venosa o per abitazioni a disposizione di residenti in altri comuni e/o all'estero, è stato introdotto il comma 2. La variazione riguarda il comma 2, il quale recita: "Alle sole pertinenze relative all'abitazione principale, per ogni categoria catastale e cioè per un C6 garage, C2 depositi e cantine, un C7 soffitte, in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, la tariffa viene ridotta uniformandola a quella prevista per l'unico occupante, mentre la tariffa variabile viene del tutto azzerata". Questo per una ripartizione più equa del carico TA.RI., perché prima c'era il problema relativo alle abitazioni principali accatastate unitariamente rispetto alle pertinenze, rispetto invece ai casi in cui per le abitazioni principali si verificava un accatastamento separato e quindi ai fini TA.RI era un'evidente disparità, ingiustificata, più che altro disparità di trattamento. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Catapano. Ci sono interventi sull'argomento?

Consigliere Zifarone, prego.

Cons. Nicola ZIFARONE

Grazie, signor Presidente. In Commissione avevamo deciso che avreste presentato un emendamento, oggi, per le esigenze dell'Ufficio Finanziario e di differire di 15 giorni le rate, almeno per il 2015. Avete presentato l'emendamento o l'avete scritto già nel regolamento?

Pres. Rita Anna LIOY

Qualcuno mi ha presentato o mi presenta l'emendamento?

Cons. Francesco CATAPANO

Sì, lo presento io.

Pres. Rita Anna LIOY

In forma scritta o abbiamo bisogno di sospendere 5 minuti la seduta per la redazione dell'emendamento? No.

Cons. Francesco CATAPANO

No, in effetti il consigliere Zifarone già ha detto di che cosa si tratta. Allora per esigenze degli uffici, per problemi di natura tecnica, si proporrebbe di rinviare al 30 giugno 2015 il pagamento dell'acconto TA.RI per l'anno 2015, quindi di differirlo di 15 giorni per evitare

che ai cittadini e ai contribuenti possano arrivare degli avvisi di pagamento già scaduti in effetti. Questa è la prima, per il solo anno 2015.

E ancora, per l'anno 2015, l'acconto del 30 giugno sarebbe commisurato al 50% di quanto pagato per il 2014, in quanto gli uffici non ce la farebbero a riliquidare il tutto per rideterminare le tariffe e naturalmente a saldo poi a dicembre si avrebbe la rideterminazione del carico annuale e quindi la rata è il 16 dicembre. No, solo l'acconto era. Il problema è quello di unificare tutti i versamenti, quindi tutti scadono il giorno 16 di giugno e di dicembre. Quindi, in pratica, differimento dell'acconto al 30 giugno, e poi pagamento al 30 giugno dell'acconto in ragione del 50% di tutto quanto pagato nel corso del 2014, come secondo emendamento.

Pres. Rita Anna LIOY

Chiedo la cortesia di formularlo in maniera scritta o di chiedere agli uffici di provvedere.

Cons. Francesco CATAPANO

No, forse ce l'ho, ce l'ho.

Pres. Rita Anna LIOY

Se ci sono discussioni sull'argomento, se ci sono osservazioni da fare sull'emendamento, altrimenti possiamo precedere alla votazione dell'emendamento prima e della delibera poi.

Chi è a favore dell'approvazione dell'emendamento per come è stato presentato dal Presidente della Terza Commissione, cioè quello relativo allo spostamento della data della prima rata di scadenza della TA.RI al 30 giugno? Chi è favorevole? Contrario nessuno. L'emendamento si intende approvato.

Possiamo procedere alla votazione in ordine alla delibera sulla TA.RI, chi è favorevole?

Specifico che sicuramente era qui, si può prendere visione. Lo leggiamo ad alta voce: "All'articolo 32 verrebbe aggiunto il..." quindi viene chiesto di emendare l'articolo 32, aggiungendo il comma 5 bis che dice: "Definire per l'anno 2015 la riscossione del tributo TA.RI in numero due rate semestrali, che dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 30 giugno 2015, prima rata di acconto, 16 dicembre 2015 seconda rata a saldo. Per l'anno 2015 applicare per la formazione del ruolo TA.RI anno 2015 per la rata di acconto le tariffe TA.RI anno 2014, calcolate sulla base del 50% più il tributo provinciale, 50%. Determinare il restante 50% per il conguaglio saldo, calcolato sulla base delle tariffe che verranno approvate con il nuovo piano finanziario". Prende la parola il Sindaco.

Sindaco Tommaso GAMMONE

Sostanzialmente l'acconto viene determinato tenendo conto del costo complessivo dell'anno precedente, mentre il saldo verrà commisurato dopo avere detratto l'acconto e quindi ci sarà un saldo che sarà pari al costo complessivo del servizio, però, per il 2015, a cui viene sottratto l'acconto. È semplice no, non so se sono stato chiaro, ma penso che, siccome per il 2015 non abbiamo ancora la stima precisa di quello che sarà il costo complessivo, non potremmo determinare un acconto senza avere una certezza. Quindi la certezza ce la dà il 2014 per l'acconto, poi il saldo viene fatto a conguaglio del costo complessivo per il 2015.

Pres. Rita Anna LIOY

In ogni caso sempre sulle tariffe del 2014 perché andranno riconteggiate, ricalcolate durante il bilancio di previsione, quindi vedremo poi successivamente.

Allora ripongo ai voti tutto intero l'articolo 5 bis, questo emendamento relativo all'articolo 32. Quindi chi è favorevole all'inserimento del comma 5 bis per come l'abbiamo letto?

Eseguita la votazione palese il risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 16

In base all'esito della votazione il Consiglio approva l'emendamento

Il Presidente passa quindi alla votazione del punto all'ordine del giorno relativo alle modifiche apportate al vigente regolamento T.A.R.I

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente della 3^a Commissione Consiliare dott. Francesco CATAPANO;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, per le suddette componenti della IUC, ha approvato separati regolamenti al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il coacervo dei tributi comunali;

DATO ATTO che con propria deliberazione n.30 del 16.10.2012 e s.m.i. é stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), con deliberazione n.14 del 06.09.2014 è stato approvato il Regolamento TASI e con propria deliberazione n.26 del 29.09.2014 è stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI nel rispetto delle esigenze dei cittadini e del principio europeo "chi inquina paga" senza arrecare squilibri finanziari al bilancio 2015;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, è differito al 31 MAGGIO 2015;

ESAMINATE le proposte di modifica al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che hanno portato a riscrivere gli articoli interessati, allegati al presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare le suddette modifiche;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO inoltre il parere dell'Organo di revisione contabile in data 04.05.2015;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 18 maggio 2015;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano da 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche al vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) riformulando gli articoli 16, 22 e 32 nei seguenti termini:

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

- 1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. In caso di attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri in case di cura, case di riposo o in comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari **per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (ad es. con certificato da cui risulti il periodo in cui la persona è ricoverata, ecc...).**
- 3.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
- 4. Gli studenti, i lavoratori fuori sede, ecc.. che pur residenti nel Comune di Venosa**

risultino essere domiciliati in altro Comune per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno, non vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa. A tal fine è necessario documentare l'effettiva assenza dal nucleo familiare di Venosa (mediante contratto registrato di locazione o ricevuta di pagamento della TARI in altro Comune o attestato di servizio).

5. Nei casi sopra indicati, per i quali occorre cioè documentare una situazione differente rispetto a quella risultante all'anagrafe dell'Ente, per procedere alla rideterminazione del numero dei componenti il nucleo familiare il contribuente deve presentare al Servizio Tributi la dichiarazione di variazione TARI (con allegata documentazione) entro il prossimo 30 giugno 2015 (per l'anno d'imposta 2015). **Per gli anni successivi, persistendo le condizioni di assenza dal nucleo familiare di Venosa, la dichiarazione dovrà essere ripresentata annualmente.**
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le seguenti utenze domestiche la tariffa viene ridotta uniformandola a quella prevista per unico occupante:
 - a) Abitazione tenuta a disposizione dai residenti.
 - b) Abitazione a disposizione di residenti in altri comuni e/o all'estero.
2. Alle sole pertinenze dell'abitazione principale, una per ogni categoria catastale (**C6 - garage ,C2 depositi e cantine, C7 soffitte**), in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, **la tariffa fissa viene ridotta** uniformandola a quella prevista per l'unico occupante , **la tariffa variabile viene azzerata.**
3. Per le abitazioni di residenza e i locali situati oltre 2Km dall'abitato si applica una riduzione della tariffa del **30%**.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Salvo l'anno di entrata in vigore del presente tributo, il versamento è effettuato, in numero due rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 5 bis. Definire, per l'anno 2015, la riscossione del tributo TARI in numero due rate semestrali che dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:**

- **30/06/2015 – I° rata acconto;**
- **16/12/2015 – 2° rata saldo;**

Per l'anno 2015 applicare, per la formazione del ruolo TARI anno 2015, per la rata di acconto le tariffe TARI anno 2014 calcolate sulla base del 50% + il tributo provinciale (50%). Determinare il restante 50% per il conguaglio/saldo calcolato sulla base delle tariffe che verranno approvate con il nuovo Piano Finanziario.

6. Il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. (F24).
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

2) Di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dall'esercizio 2015.

3) Di delegare il Responsabile dell'Area a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento, così come modificato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
F.to avv. LIOY RITA ANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È copia conforme all'originale.
- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 04-06-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);

Venosa, 04-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,

ATTESTA

1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);
 - sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);
2. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04-06-2015 al _____.

Venosa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO